Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 aprile 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il Signor Abdul Samad Khan il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Afganistan, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 22 aprile 1936 - Anno XIV

(1075)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 613.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 614.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 615.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 616.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 617.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 618.

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Santa Sede ed il Governo del Regno d'Italia per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera *f*), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'art. 29, lettera f), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

La Santa Sede e *il Governo del Regno d'Italia*, venuti d'accordo nella determinazione di addivenire ad un'ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 29, lettera *f*), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti il 7 giugno dello stesso anno per il riconoscimento e il regolamento da parte dello Stato Italiano degli atti compiuti da Enti Ecclesiastici o Religiosi senza osservanza delle leggi civili, per dare così modo a quelli di tali Enti che non abbiano da parte loro regolato atti del genere, di provvedere alla relativa sistemazione, hanno delegato rispettivamente:

La Santa Sede:

Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale EUGENIO PACELLI, Segretario di Stato di Sua Santità;

Il Governo del Regno d'Italia:

Sua Eccellenza il Conte BONIFACIO PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA, Regio Ambasciatore presso la Santa Sede,

i quali dopo verifica dei rispettivi Pieni Poteri hanno convenuto quanto segue:

Articolo unico. — Il termine stabilito dall'art. 29, lettera *f*, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti contraenti il 7 giugno dello stesso anno, già prorogato, con l'Accordo del 6 settembre 1932, fino al 6 giugno 1935, viene prorogato di altri tre anni.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto in Roma, in doppio originale, il 26 dicembre 1935.

(*L. S.*) EUGENIO cardinale PACELLI (*L. S.*) B. PIGNATTI MORANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 619.

Attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto l'art. 3 del R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di attribuire ad alcune categorie di appartenenti alla Milizia nazionale della strada la qualifica di agenti di pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada è attribuita, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti al loro servizio, anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

In tale veste, essi sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. 620.

Integrazione e modificazione di norme che disciplinano il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934, n. 1033, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti;
Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto R. decreto-legge per autorizzare le cooperative a stabilire sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle norme riguardanti il miglior uso delle parti comuni degli edifici e per gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, nonchè di modificare le norme concernenti la giurisdizione speciale deferita per il periodo di dieci anni alla Commissione di vigilanza per le controversie insorgenti in materia di condominio, abolendosi inoltre la competenza dei collegi arbitrali pel tempo posteriore al detto periodo di dieci anni;
Considerata l'assoluta urgenza e necessità di provvedere al riguardo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 34 del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

« Nel detto regolamento possono stabilirsi per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta, salvo il reclamo di cui all'art. 38 e senza pregiudizio del risarcimento del danno e del rimborso delle spese a cui la violazione abbia dato luogo.

« Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione 2,50 % ».

Art. 2. — All'art. 38 del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, viene sostituito il seguente:

« Per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1° aprile 1936-XIV su tutte le controversie insorgenti in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero è intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia.

« Contro la decisione della Commissione è ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione, per qualsiasi motivo, alla Commissione stessa, la quale decide in seduta plenaria. Essa può disporre di nuove prove, d'ufficio o su richiesta delle parti, le quali hanno anche facoltà di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia.

« La decisione della Commissione plenaria sulla opposizione è impugnabile, entro novanta giorni dalla notifica, con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

« Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte Suprema, circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 621.

Autorizzazione all'Unione matematica italiana di Bologna ad accettare una donazione.

N. 621. R. decreto 26 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Unione matematica italiana di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Guido Fubini fu Lazzaro di alcuni titoli di rendita del Debito pubblico, per l'importo totale di L. 12.700 nominali.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1936-XIV.

Facilitazioni ferroviarie ai pellegrini muniti della tessera dell'Opera « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;
Vista la relazione C. 312/1835/L della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — in data 23 febbraio 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il decreto Interministeriale n. 2321 del 19 febbraio 1935-XIII;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1 — Per i viaggi individuali dei provenienti dall'estero muniti di tessera dell'Opera « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem » in destinazione di Roma è accordata durante il periodo dall'aprile all'ottobre 1936-XIV, l'applicazione dei prezzi della tariffa ridotta n. 7 previsti dalle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone » (edizione 1° gennaio 1935).

Art. 2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme particolari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(1049)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1936-XIV.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale del controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1935, reg. n. 2, foglio 110, con la quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Associazione anzidetta, per il triennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1938;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

Art. 1. — L'on. Pietro Capoferri fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per il triennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1938, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 2. — Per il medesimo triennio è chiamato a far parte del suddetto Consiglio di amministrazione il comm. ing. Domenico Lovari.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

(1034) *Il Ministro*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1936-XIV.

Modificazioni alla composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale del controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, col quale venne modificata la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione;

Visti i decreti Ministeriali 19 aprile e 16 giugno 1930, 28 marzo e 8 giugno 1933, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 24 aprile 1930, reg. n. 1, fog. 218, il 24 giugno 1930, reg. n. 1. fog. 303, l'8 aprile 1933, reg. n. 1, fog. 161, e il 17 giugno 1933, reg. n. 1, fog. 335, concernenti la nomina dei componenti il Consiglio tecnico;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione suddetta;

Decreta:

Art. 1. — I membri del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nominati con i decreti ministeriali 19 aprile e 16 giugno 1930, 28 marzo e 8 giugno 1933, nelle premesse citati, rimangono in carica per il triennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1938.

Art. 2. — Per il medesimo triennio è chiamato a far parte del Consiglio tecnico suddetto, quale rappresentante del Ministero delle corporazioni, il gr. uff. ing. prof. Gomberto Veroi, ispettore regionale dell'Ispettorato corporativo.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

(1035) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1936-XIV.

Modificazioni alla composizione del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale del controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre successivo, reg. n. 2, fog. 112, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione precitata per l'anno 1936;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione fascista degli industriali e dal Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1. — Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1936, è composto come segue:

Acava comm. rag. Giovanni, sindaco effettivo.
Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo.
Limoncelli cav. uff. ing. Antonio, sindaco effettivo.
Piazzoni comm. dott. Alessandro, sindaco effettivo.
Sclopis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo.
Fabris cav. dott. Giovanni, sindaco supplente.
Gallo dott. Giuseppe, sindaco supplente.

Art. 2. — Il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935, nelle premesse citato, è revocato.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

(1036) p. *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936-XIV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 aprile 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia.

(1080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1936-XIV - N. 92.

S. U. A. (Dollaro)	12,69	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	62,68	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,50	Spagna (Peseta)	169,98
Svizzera (Franco)	413,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,49	Rendita 3,50 % (1906)	77,175
Austria (Shilling)	2,37	Id. 3,50 % (1902)	73,375
Belgio (Belga)	2,1465	Id. 3 % lordo	54,75
Canadà (Dollaro)	12,63	Prest. redim. 3,50 % 1934	76,55
Cecoslovacchia (Corona)	52,47	Obbl. Venezie 3,50 %	88,775
Danimarca (Corona)	2,80	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,15
Germania (Reichsmark)	5,0068	Id. id. 5 % Id. 1941	99,175
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	90,275
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,225
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 194[illegible]	94,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del prestito redimibile 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

Con domanda in data 6 febbraio u. s., Wild Alessandro di Enrico, domiciliato a Torino, ha chiesto il tramutamento al portatore della partita del prestito Redimibile 3,50 per cento n. 274528, di L. 443,000, capitale nominale, a lui intestata e vincolata alle condizioni di cui al testamento pubblico 18 marzo 1929 di Wild Enrico fu Luigi.

Poichè a tergo del relativo certificato d'iscrizione esiste una dichiarazione di tramutamento, con delega pel ritiro dei nuovi titoli a favore di Mazzocchi Evasio fu Alessandro, scritta interamente su abrasione e autenticata il 18 gennaio 1936 dall'agente di cambio Musso di Torino, in analogia all'art. 36 del vigente regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute regolari opposizioni, l'Amministrazione darà corso senz'altro alla domanda suddetta.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(951)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1550 — Data: 23 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento Debito Pubblico — Intestazione: Stefanelli Emma — Titoli del Debito Pubblico: nominativi 2 — Rendita consolidato 3,50 %, capitale L. 6500 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1551 — Data: 23 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento Debito Pubblico — Intestazione: Stefanelli Emma — Titoli del Debito Pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 182, Consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1936 Anno XIV

(817) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso al posto di segretario generale del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 4 marzo 1936-XIV col quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) del comune di Ancona, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno rispettivamente in data 14 e 18 stesso mese di marzo;

Ritenuta l'opportunità di addivenire alla proroga del termine del 30 aprile 1936 stabilito nel predetto decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

Il termine stabilito nel sopramenzionato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Ancona è prorogato fino al 15 maggio 1936-XIV.

Roma, addì 22 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(1073)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico capo reparto neuropsichiatrico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con Regio decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di medico capo reparto neuropsichiatrico nell'Ospedale coloniale di Tripoli;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista al seguente art. 13, al posto di medico capo reparto neuropsichiatrico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 16.700 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 3700, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, o comunque estesi al personale a contratto risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale, compatibilmente con le necessità del servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di medico capo reparto neuropsichiatrico, sarà iscritto al grado 8° della tabella allegata al contratto-tipo sopra menzionato e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto, salvo l'aumento di 5 anni stabilito per gli ex combattenti;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 5, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo conseguito in seguito a pubblico concorso, presso una Regia clinica neuropsichiatrica o presso un reparto neuropsichiatrico ospedaliero o presso un manicomio del Regno.

I titoli conseguiti in Ospedali militari equivalgono a tutti gli effetti a quelli conseguiti nei corrispondenti reparti degli Istituti universitari e degli Ospedali civili.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dall'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli Ospedali o nelle Infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al

concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire, entro il termine suindicato, la propria domanda alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quello del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8 e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra o per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al P.N.F. redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli inscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amminisrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali, di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 7°;

b) dal funzionario della Sanità pubblica capo del servizio sanitario del Ministero delle colonie;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da due docenti della specialità presso una delle Facoltà mediche universitarie del Regno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino i servizi fatti nella specialità per cui è bandito il concorso;
2° docenza in neuropsichiatria;
3° specializzazione in neuropsichiatria;
4° altre docenze;
5° altre specializzazioni;
6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale. Dette preferenze valgono solo nell'esame dei titoli.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento di esame potrà essere assegnato o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di dieci punti.

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista, dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che valgono agli effetti della graduatoria effettuata in base al risultato complessivo dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, procedere od alla nomina di altro candidato idoneo, seguendo sempre l'ordine di graduatoria, od all'apertura di un nuovo concorso.

Art. 15. — Qualora entro dieci giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso od alla nomina di altro concorrente od all'apertura di un nuovo concorso, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *p. Il Ministro per le colonie:* LESSONA.

(1043)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico capo reparto di medicina nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di medico capo reparto di medicina nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'articolo 22 del contratto tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente articolo 13, al posto di medico capo reparto di medicina nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 16.700 oltre la indennità di servizio attivo di L. 3700, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo nella Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale compatibilmente con le necessità di servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuto la nomina al posto di medico capo reparto di medicina, sarà iscritto al grado 8° della tabella allegata al contratto tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto, salvo l'aumento di 5 anni stabilito per gli ex-combattenti;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 5 e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso un Regio istituto clinico universitario od in pubblico Ospedale con oltre cento letti, sia in un reparto di medicina generale, sia in un reparto speciale per infettivi.

I titoli conseguiti in Ospedali militari equivalgono a tutti gli effetti a quelli conseguiti nei corrispondenti reparti degli Istituti universitari o degli Ospedali civili.

Per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli Ospedali o nelle Infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal compente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative delle Colonie;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore della Sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere

autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di Sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8, e il certificato d'iscrizione in uno degli albi degli ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera. Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazioni di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. E' in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 7°;

b) dal funzionario della Sanità pubblica capo del servizio sanitario del Ministero delle colonie;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da due docenti della facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali uno di clinica medica o patologia medica e l'altro di medicina tropicale o di igiene o di materia affine.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino i servizi fatti nella specialità per cui è bandito il concorso;

2° docenza in malattie tropicali, clinica medica, patologia medica;

3° specializzazioni nelle medesime materie;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato presso un reparto od ospedale di medicina, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale. Dette preferenze valgono solo nell'esame dei titoli.

E' fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il conseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di dieci punti.

Sarà considerato rinunziatario il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista, dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che valgono agli effetti della graduatoria effettuata in base al risultato complessivo dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile procedere od alla nomina di altro candidato idoneo, seguendo sempre l'ordine di graduatoria, od all'apertura di un nuovo concorso.

Art. 15. — Qualora entro dieci giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso od alla nomina di altro concorrente, od all'apertura di un nuovo concorso, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per le colonie:* LESSONA.

(1045)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.